

Fascicolo 9.11\2018\1001

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4. Rinnovo autorizzazione unica all'impianto di gestione rifiuti (R3, R4, R13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
RAGIONE SOCIALE	Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S.
C.F./P.IVA	3256750153
SEDE LEGALE	Novate Milanese (MI) – Via Curiel n. 2/4
SEDE OPERATIVA	Novate Milanese (MI) – Via Curiel n. 2/4
CODICE ATECO	46.77

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	14
Particella catastale	Mappale n. 47
Gauss Boaga x	1509908
Gauss Boaga y	5041459
Via/Piazza/Località	Via Curiel n. 2/4
Comune	Novate Milanese
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 17/10/2018, prot. n. 240277;
- 3.2** Avvio del procedimento il 19/11/2018, prot. n. 267642;
- 3.3** Sospensioni del procedimento dal 19/11/2018, prot. n. 267642 al 29/03/2019, prot. n. 77687;

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'insediamento occupa un'area complessiva di circa 1.084 mq all'interno di un edificio industriale e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola n. 1/1 "Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica", datata 8/03/2019.

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati. L'attività di recupero consiste essenzialmente nella rigenerazione (ripristino meccanico, lavaggio e verniciatura) di fusti in ferro e cisternette in plastica utilizzate come imballaggio di trasporto materie prime e prodotti finiti dell'industria, classificate come rifiuto.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 41 mc- 3 t;

5.1.2 messa in riserva (R13) speciali pericolosi: 30 mc - 2 t;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.3 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 9 mc ;

5.1.4 deposito preliminare (D15) speciali pericolosi: 21 mc;

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4) sono pari a:

5.2.1 rifiuti speciali pericolosi: 1.000 tonnellate/anno;

5.2.2 rifiuti speciali non pericolosi: 10.000 tonnellate/anno;

5.2.3 il trattamento giornaliero di rifiuti è pari a 44 t/giorno per 250 gg. lavorativi/anno;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	Area di stoccaggio	OPERAZIONI		
			R13	R3	R4
150102	imballaggi in plastica	area interna al capannone su pavimentazione impermeabile in c.a. lungo la parete destra	X	X	
150104	imballaggi metallici		X		X
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	area interna al capannone su pavimentazione impermeabile in c.a. lungo la parete destra	X	X	X

5.4 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
120301*	soluzioni acquose di lavaggio		X
140603*	altri solventi e miscele di solventi		X
150102	imballaggi in plastica	X	
150104	imballaggi in metallo	X	
170405	ferro e acciaio	X	

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 6.1** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 6.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti non pericolosi e pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla tavola n. 1/1 "*Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica*", datata 8/03/2019, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 6.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 6.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 6.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 6.4** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 6.5** I rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio). La Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 6.6** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;
- 6.7** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni;
- 6.7.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di

secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

6.7.2 La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

6.7.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

6.7.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

6.7.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

6.7.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;

6.7.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

6.7.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

6.7.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

6.7.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

6.7.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

6.7.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

6.7.5.1 individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;

6.7.5.2 azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;

6.7.5.3 criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;

6.7.5.4 valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;

6.7.5.5 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);

6.7.5.6 dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando nella procedura medesima la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

6.7.5.7 dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

6.7.5.8 indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

6.7.6 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

6.7.7 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

6.7.8 Le procedure devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.

6.8 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure di cui sopra predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

FUSTI E CISTERNETTE

6.9 la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva: dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;

6.10 tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento, e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve esserle convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;

- 6.11 per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima e comunque deve sempre essere mantenuto un 10% come volume di riserva;
- 6.12 i rifiuti depositati all'esterno devono essere su area impermeabilizzata, dotata di copertura e canalette di raccolta di eventuali sversamenti;
- 6.13 il rifiuto decadente dalle operazioni di aspirazione del residuo presente nelle cisternette/contenitori deve essere stoccato per tipologie omogenee e non possono essere miscelati residui con caratteristiche chimico/fisiche diverse tali da provocare potenziali reazioni;
- 6.14 tutte le superfici di deposito e trattamento rifiuti devono essere impermeabilizzate comprese le vie di movimentazione e carico/scarico;
- 6.15 le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate all'interno dello stabilimento;
- 6.16 non possono essere ritirati rifiuti contenenti materiali organici putrescibili tali da provocare molestie olfattive;
- 6.17 i fusti contenenti rifiuti non possono essere sovrapposti per più di tre piani, lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione;
- 6.18 l'attività di gestione dei rifiuti deve essere completamente separata dall'attività in conto terzi, affinché si possa verificare in qualsiasi momento la provenienza e la tracciabilità delle due attività;
- 6.19 lo stoccaggio delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire e le operazioni di recupero delle stesse devono avvenire unicamente all'interno del capannone;
- 6.20 devono essere chiaramente individuabili le cisternette/fusti ritirati in conto lavorazione che come rifiuto, stoccando le stesse nelle apposite aree;
- 6.21 deve essere garantita la tracciabilità delle cisternette/fusti dall'ingresso all'impianto all'uscita dallo stesso, anche al fine della corretta gestione dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero;
- 6.22 deve essere verificata la compatibilità dei residui di sostanze asportati dalle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, al fine di evitare reazioni indesiderate;
- 6.23 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche. Eventuali sversamenti devono essere contenuti e ripresi, per quanto possibile a secco;
- 6.24 i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere stoccati per categorie omogenee e contraddistinti da un codice CER;
- 6.25 all'apertura della valvola delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, in fase di accettazione, non dovrà fuoriuscire per una cisternetta da 1.000 litri di capienza, un residuo superiore ad 1 litro, mentre per una cisternetta da 500/600 litri di capienza il residuo non dovrà essere superiore rispettivamente a 0,5/0,6 litri;
- 6.26 le cisternette/fusti in coerenza con le caratteristiche di portanza proprie della gabbia, possono essere sovrapposti per un massimo di quattro piani, il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
- 6.27 le cisternette/fusti da recuperare/smaltire contenenti sostanze pericolose nonché i rifiuti pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento, devono essere classificati ai sensi del regolamento (UE) 1357/2014 e della decisione 955/2014/CE; la concentrazione in peso ammessa

nelle cisternette/fusti da recuperare/smaltire deve essere determinata in funzione della classificazione di cui sopra;

- 6.28** i rifiuti che possono generare maleodorazioni devono essere depositati in contenitori chiusi ed inivati ad impianto finale nel minor tempo possibile;

VARIE

- 6.29** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 6.30** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 6.31** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 6.32** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 6.33** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
istruttoria: Rocco Caravelli